



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

ORDINANZA

(Modifica ord.n.51/2019 con istituzione della zona di fonda ECHO)

Il sottoscritto, C.V. (CP) Gianluca D'AGOSTINO, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Olbia:

VISTE le proprie Ordinanze:

- n° 51/2019 in data 17 giugno 2019 che regola il movimento e lo stazionamento del naviglio all'interno del porto e della rada di Olbia;
- n° 48/2024 in data 09 luglio 2024 che disciplina l'utilizzo del sistema di gestione portuale PMIS2, nel porto di Olbia;
- n° 33/2025 in data 29 maggio 2025 che disciplina gli accosti delle unità da diporto presso le banchine del porto Vecchio di Olbia;
- n° 69/2024 in data 23 settembre 2024 che ha introdotto modifiche per quanto attiene le zone di fonda previste nell'ord. 51/19 sopracitata;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare l'art.6, comma 4, lettera a), che conferisce all'Autorità di Sistema Portuale, tra l'altro, i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e dei servizi portuali e l'art.14, comma 1, che riserva all'Autorità Marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali;

VISTA la legge n. 1085/77 in data 27 dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione COL.REG. 72 (Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare);

VISTO il Regolamento locale di Pilotaggio per il porto di Olbia, approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 3 maggio 2016, così come modificato con Decreto in data 8 ottobre 2018 e, in particolare, l'articolo 2 "Zona di obbligatorietà";

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n°196 (Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema di monitoraggio e di informazione sul traffico navale), come modificato dal decreto Legislativo 16 febbraio 2011, n. 18 (Attuazione della Direttiva 2009/17/CE concernente la modifica della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e di informazione) ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede particolari oneri di comunicazione a carico dell'armatore, del proprietario, della compagnia, dell'agente o del comandante della nave diretta verso un porto nazionale;

- VISTO** in particolare l'art.4, comma 1, del citato D. Lgs. n° 196/2005, come modificato, che prevede particolari oneri di comunicazione a carico dell'armatore, del proprietario, della compagnia, dell'agente o del comandante della nave diretta verso un porto nazionale;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 21/2012 in data 3 maggio 2012 che, in relazione al Decreto Interministeriale in data 2 marzo 2012, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ridefinito i limiti di distanza dal perimetro esterno dei confini a nord dell'Area Marina Protetta "*Tavolara – Punta Coda Cavallo*" per le sole unità in navigazione da/per il porto di Olbia, da/per il vicino scalo di Golfo Aranci e da/per le zone di fonda preventivamente autorizzate;
- RITENUTO** necessario modificare la posizione della zona di fonda nella rada del porto di Olbia, denominata "ECHO", al fine di meglio aderire alle esigenze operative, di sicurezza della navigazione e commerciali rappresentate dall'utenza diportistica e dai servizi tecnico nautici;
- ACQUISITO** per le vie brevi, il parere favorevole del locale Corpo Piloti, anche in relazione all'ubicazione della suddetta area di fonda;
- VISTA** l'Ordinanza n. 84/2024 in data 12.09.2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, che istituisce un'ulteriore zona di fonda (DELTA) all'interno della rada di propria competenza;
- PRESO ATTO** della destinazione operativa delle suddette quattro zone di fonda ("ALFA", "BRAVO", "CHARLIE" e "DELTA"), già istituite nella rada del porto di Golfo Aranci (zona Bravo parzialmente insistente nella rada del porto di Olbia);
- RITENUTO** opportuno mantenere l'attuale destinazione operativa delle zone di fonda "ALFA", "BRAVO" e "CHARLIE", prevedendone la gestione a cura della Capitaneria di Porto di Olbia, da estendere anche alle zone di fonda di nuova istituzione, denominate "DELTA" e "ECHO";
- RITENUTO** opportuno, per motivi di carattere operativo e di organizzazione dei servizi delle due Autorità marittime, accentrare in capo alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Olbia la facoltà di assegnazione delle suddette zone di fonda alle navi che (devono o) chiedono di sostare in una delle due rade (Olbia e Golfo Aranci);
- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59, 62 e 63 del relativo Regolamento di Esecuzione.
- VISTI** gli atti di ufficio;

ORDINA

Articolo 1 (Modifiche all'ordinanza n.51/2019)

L'art. 5 dell'Ordinanza n.51/2019 in data 17 giugno 2019 della Capitaneria di Porto di Olbia, è sostituito dal seguente:

**“Articolo 5
(Zone di ancoraggio, modalità di accesso e norme per la sosta)**

1. Nella rada dei porti di Olbia e Golfo Aranci, è vietato l'ancoraggio alle navi di qualsiasi tipologia, di lunghezza superiore a mt.100 (lft), al di fuori delle seguenti zone di fonda, con centro nei punti aventi le coordinate di seguito indicate:
 - **ALFA**, centrata nel punto di coordinate Lat. 40°58.6' N – Long. 009°36.2' E e raggio 0,32 mn;
 - **BRAVO**, centrata nel punto di coordinate Lat. 40°57.6' N, Long. 009°36.3' E, con raggio 0,38 mn;
 - **CHARLIE**, centrata nel punto di coordinate Lat. 40° 59.130' N – Long. 009° 36.580' E e raggio 0,25 mn) e riservata a navi adibite al trasporto di passeggeri;
 - **DELTA**, (centrata nel punto di coordinate Lat. 40° 58.187' N – Long. 009° 36.597' E e raggio 0,21 mn) e riservata a navi da diporto superiori a 100 mt lft;
 - **ECHO**, centrata nel punto di coordinate Lat 40° 55' 019 N, Long 009° 35' 293E, con raggio 0,21 mn, e riservata a navi da diporto da 100 fino a 160 metri lft;
2. L'autorizzazione all'ancoraggio all'interno delle summenzionate zone di fonda, è rilasciata dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Olbia.
3. In caso di necessità e/o urgenza, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino e costiero, la Capitaneria di Porto di Olbia può autorizzare la sosta in rada di unità di qualsiasi lunghezza e tipologia anche al di fuori delle zone di fonda sopra individuate, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 1.
4. Le navi che intendono ancorare all'interno di una delle suddette zone di fonda, devono richiedere, via VHF, la preventiva autorizzazione alla Capitaneria di Porto di Olbia, comunicando le seguenti informazioni:
 - nome;
 - bandiera;
 - nominativo internazionale;
 - numero IMO (se assegnato);
 - tipo di nave;
 - natura del carico;
 - porto di provenienza;
 - motivo della sosta.

Tali informazioni dovranno, altresì, essere trasmesse via mail ai seguenti indirizzi: so.cpolbia@mit.gov.it, ucgolfoaranci@mit.gov.it (solo per i punti Alfa/Charlie/Delta) e pilotibolbia@gmail.com .

Un'ora prima della partenza, le navi in sosta nelle zone di fonda, devono comunicare, via VHF, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Olbia:

- ora di partenza;
- porto di destinazione.

5. *Le navi dirette alle zone di fonda o che da esse si allontanano devono, per quanto possibile, uniformarsi ai sensi di traffico previsti dallo schema di separazione del traffico di cui al precedente art.4.*
6. *Durante la sosta alla fonda le navi devono mantenere in funzione ed in perfetta efficienza i servizi di bordo, nonché la guardia in plancia.*
7. *Le navi alla fonda devono effettuare ascolto continuo sul canale 16 VHF, informando la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Olbia di qualsiasi evento straordinario che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.*
8. *La messa a mare di imbarcazioni di salvataggio o, comunque, di servizio per esercitazione o altro motivo, deve essere autorizzata dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Olbia.*
9. *I Comandi delle unità interessate, qualora previsto dalle vigenti normative, dovranno espletare le pratiche di arrivo partenza presso l'Autorità marittima di Olbia per i punti di fonda "Bravo" ed "Echo" e presso l'Autorità marittima di Golfo Aranci per i restanti.*

Articolo 2 (Pubblicazione)

L'Ordinanza n. 69/2024 in data 23 settembre 2024 è abrogata.

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questa Capitaneria di porto e tramite la sua pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/olbia.

Olbia, data della sottoscrizione digitale

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Gianluca D'AGOSTINO
Documento informatico sottoscritto digitalmente